

## Legge 27 dicembre 2006, n. 296

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 2007)"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)

- Art. 792.** All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1".
- Art.793.** Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le modalità ed i termini di versamento.
- Art. 794.** All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi entità e grado".
- Art. 795.** All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti".
- Art.1270. - all'Art. 1, dopo il Comma 1,** è aggiunto il seguente:  
<< **Art. 1 - bis** Le disposizioni della presente Legge si applicano inoltre ai familiari delle Vittime del disastro di Ustica Aereo di Ustica del 1980 nonché ai superstiti della cosiddetta "" Banda della Uno Bianca"". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.>>

*Alcune note riguardanti i commi sopracitati:*

*La legge n. 206/2004 ha riconosciuto alle vittime del terrorismo, che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa, il diritto immediato alla pensione, con il riconoscimento di dieci anni di contribuzione figurativa.*

*Ora il comma 792 stabilisce che le vittime del terrorismo, anche se il fatto è avvenuto prima del 2004, che hanno proseguito l'attività lavorativa e che hanno riconosciuta un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (anche con il concorso dei 10 anni di contribuzione figurativa), la misura del trattamento di quiescenza (liquidazione) è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata.*

*Il comma 794 aggiunge che il beneficio della contribuzione figurativa (10 anni) è riconosciuta a tutte le vittime del terrorismo, che abbiano subito un'invalidità di qualsiasi entità e grado.*

*Infine il comma 795 riconosce anche ai familiari delle vittime del terrorismo, ai superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni, e, in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, un aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi utili ad aumentare l'età pensionistica maturata, la misura della pensione nonché del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.*